

STATUTO

STATUTO DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

TITOLO I

NATURA - SCOPI - PATRIMONIO

Art. 1 (Natura giuridica)

L'Istituto per il Credito Sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è disciplinato dalla stessa come modificata o integrata da successive leggi.

Ai sensi della disciplina predetta, l'Istituto è Ente di diritto pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma e sede legale in Roma.

Art. 2 (Finalità e destinatari del credito)

L'Istituto esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine concessi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

Sono ammessi a fruire dei crediti:

- a) gli Enti pubblici locali e altri Enti pubblici;
- b) le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
- c) le Società e le Associazioni sportive, aventi personalità giuridica, riconosciute dal C.O.N.I.;
- d) gli Enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal C.O.N.I.;
- e) le Società e le Associazioni sportive affiliate ai predetti Enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica;
- f) ogni altro Ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fini di lucro.

I mutui sono concessi a favore dei soggetti di cui al precedente comma, in base a progetti approvati ai sensi delle norme vigenti in materia, sentito il parere tecnico del C.O.N.I.

Art. 3 (Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Istituto è costituito dal "Fondo di dotazione", dal "Fondo di garanzia", dal "Fondo di riserva ordinaria" e dalle eventuali riserve straordinarie, nonché dal versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 2% calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del D.L. 14/4/1948 n. 496.

Il “Fondo di dotazione” dell’ammontare di 9.554.452,65 Euro è costituito dalle quote versate dai sottoindicati partecipanti:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) - Ente fondatore 516.456,90 Euro;
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.- Ente fondatore 1.032.913,80 Euro;
- Cassa Depositi e Prestiti 2.065.827,60 Euro;
- Dexia Crediop S.p.A. 2.065.827,60 Euro;
- Assicurazioni Generali S.p.A. 516.456,90 Euro;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.032.913,80 Euro;
- Banco di Napoli S.p.A. 1.032.913,80 Euro;
- Banco di Sicilia S.p.A. 1.032.913,80 Euro;
- Banco di Sardegna S.p.A. 258.228,45 Euro.

Il “Fondo di dotazione” dell’Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a 1.032.913,80 Euro conferiti anche da altri partecipanti.

Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le condizioni.

Il “Fondo di garanzia”, dell’ammontare di 1.291.142,25 Euro, è conferito dal C.O.N.I.

Art. 4 (Utilizzazione del Patrimonio e degli altri mezzi di provvista)

L’Istituto provvede alla concessione del credito:

- a) con i mezzi patrimoniali disponibili di cui al 1° comma del precedente art.3;
- b) con eventuali anticipazioni dei partecipanti con l’osservanza della normativa vigente in materia;
- c) con l’emissione di buoni fruttiferi nominativi ed al portatore e di certificati di deposito con l’osservanza della normativa vigente in materia;
- d) con l’emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l’ammontare del Patrimonio formato ai sensi del precedente art. 3. Raggiunto tale limite l’Istituto può chiedere ulteriori aumenti fino a 50 volte l’ammontare del Patrimonio come sopra determinato, da autorizzarsi con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sentito il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio;
- e) con l’assunzione di prestiti, anche all’estero in Euro e valuta, in conformità delle disposizioni leg.ve ed amm.ve vigenti in materia;
- f) con fondi pubblici anche previsti da apposite disposizioni legislative.

Art. 5 (Impiego dei mezzi patrimoniali)

I mezzi patrimoniali dell’Istituto non investiti in mutui possono essere impiegati in depositi presso istituzioni creditizie, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o in obbligazioni emesse da Istituti esercenti il credito fondiario o in titoli a queste assimilabili.

L'Istituto può inoltre acquisire immobili per proprie esigenze funzionali a tutela delle proprie ragioni creditorie nonché assumere partecipazioni in organismi le cui finalità siano strumentali alla sua attività nonché in altri Enti o Società la cui operatività sia correlata con le sue caratteristiche istituzionali.

Il complesso degli investimenti in immobili e partecipazioni deve essere contenuto in un ammontare pari al 50% delle riserve "Ordinaria" e "Straordinarie".

Art. 6 (Regime giuridico delle obbligazioni)

Le obbligazioni emesse dall'Istituto possono essere al portatore o nominative e quest'ultime anche con cedole al portatore.

A norma dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1966 n. 1262, le suddette obbligazioni sono parificate ad ogni effetto ai titoli emessi dagli Istituti di credito fondiario.

Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni.

Gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonché gli Enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dell'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con apposito regolamento disciplina il servizio delle obbligazioni e detta le norme concernenti la pubblicità delle stesse.

Titolo II

MUTUI

Art. 7 (Concessione dei mutui)

I mutui sono concessi per l'importo riconosciuto congruo dall'Istituto, in rapporto al costo complessivo delle opere e alla entità e consistenza delle garanzie che li assistono.

I mutui saranno garantiti, sia con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge, sia con l'acquisizione di ogni altra garanzia, reale, mobiliare o immobiliare, personale o fidejussoria, da stabilirsi caso per caso dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con l'acquisizione di garanzie, sia dirette, sia sussidiarie sotto forma di fidejussioni previste da leggi regionali o offerte da Ente locale o pubblico, purché gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio, ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica.

Nella concessione dei mutui a favore dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), del precedente art. 2 è data preferenza alle richieste assistite da contributi in annualità od in conto interessi concessi dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti o Istituti pubblici.

Nella concessione dei mutui, salva la riserva relativa agli impianti sportivi di base, è data preferenza agli Enti mutuatari siti nelle zone depresse carenti di impianti sportivi.

Art. 8 (Procedura di erogazione dei mutui)

I mutui sono normalmente erogati mediante somministrazioni parziali in rapporto ai costi sostenuti e secondo le risultanze di appositi stati di avanzamento, corredati dai relativi certificati di pagamento vistati dagli Organi previsti dalle vigenti disposizioni nonché dagli Organi tecnici del C.O.N.I.

L'inizio delle somministrazioni dei mutui segue il perfezionamento di tutti gli atti di garanzia.

Art. 9 (Revoca dei mutui)

L'Istituto può revocare a suo insindacabile giudizio ogni mutuo concesso nei confronti dei beneficiari che non assicurino la diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate o che non mantengano la destinazione delle stesse o degli impianti ad uso sportivo.

Art. 10 (Cessione di contributi)

L'Istituto può accettare, in garanzia delle operazioni di mutuo, la cessione di rate di contributi concessi dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dagli altri Enti di

diritto pubblico al fine di agevolare la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi

Titolo III

CONTRIBUTI

Art. 11 (Fondo speciale per la concessione di contributi)

L'Istituto può concedere contributi negli interessi sui mutui, anche se accordati da altre Banche, purché per le finalità della sua legge istitutiva, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1% calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, di cui all'art. 6 del D.L. 14/4/1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza e con l'ammontare dei proventi netti conseguiti attraverso gli investimenti delle disponibilità del fondo stesso.

I contributi di cui al precedente comma saranno concessi dando preferenza ai mutuatari situati nelle zone depresse carenti di impianti sportivi.

Art. 12 (Ammortamento mutui assistiti da contributi)

Le rate di ammortamento dei mutui assistiti dal contributo negli interessi sono decurtate di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso, calcolato in misura annua costante.

Art. 13 (Sospensione o revoca dei contributi)

La concessione del contributo negli interessi può essere sospesa o revocata nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, per inottemperanza alle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

Art. 14 (Investimenti del fondo per la concessione di contributi)

Il fondo speciale per la concessione dei contributi negli interessi sui mutui può essere investito temporaneamente, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in titoli, emessi o garantiti dallo Stato, o in obbligazioni emesse dall'Istituto o da altri Istituti esercenti il credito fondiario, o in titoli a queste assimilati.

Il fondo deve, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi.

I proventi netti dei suddetti investimenti, così come annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione, sono portati ad incremento del fondo.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 15 (Organi dell'Istituto)

Sono Organi dell'Istituto:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) il Comitato Esecutivo,
- 4) il Collegio dei Sindaci;
- 5) il Direttore Generale.

Art. 16 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il C.O.N.I. ed il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e ne fissa l'ordine del giorno.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito, a tutti gli effetti, da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione, facente anche parte del Comitato Esecutivo.

I contratti di mutuo e gli atti connessi e conseguenti sono stipulati dal Presidente, o da chi lo sostituisce a norma del comma precedente, ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, dal Direttore Generale o da uno dei Vice Direttori Generali dell'Istituto a ciò previamente designati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e le procedure dallo stesso appositamente stabilite.

Di fronte ai terzi, al Conservatore delle ipoteche, alla Amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di una qualunque delle predette persone fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento di quelle che la precedono nell'ordine indicato nel presente articolo.

Art. 17 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- dal Presidente;
- da tre membri designati, rispettivamente uno dal Ministro per i Beni e le attività culturali e due dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- da tre membri designati dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I.;
- da due membri designati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- da due membri designati dalla Cassa Depositi e Prestiti;

— da un membro designato da ciascun altro partecipante, purché la sua quota di partecipazione non sia inferiore a 1.032.913,80 Euro.

Qualora vi siano partecipanti che abbiano singolarmente conferito quote inferiori al suddetto importo essi avranno diritto a designare un rappresentante comune in seno al Consiglio per ogni 1.032.913,80 Euro di quote complessive di partecipazione.

I Consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 18 (Durata in carica dei Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni. I Consiglieri uscenti possono essere confermati e restano in carica sino alla nomina dei nuovi Consiglieri.

Quando, nel corso del quadriennio, si verifichi una vacanza in seno al Consiglio, il Presidente promuove gli adempimenti necessari per la reintegrazione del numero dei componenti, ai sensi di legge.

Il componente del Consiglio che subentri ad altro componente nel corso del quadriennio, resta in carica fino al compimento dello stesso.

Art. 19 (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Consigliere designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e da tre Consiglieri di Amministrazione eletti dal Consiglio, dei quali uno scelto tra i Consiglieri designati dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., uno scelto tra i Consiglieri designati dalla Cassa Depositi e Prestiti e uno scelto tra i membri componenti il Consiglio.

I predetti componenti elettivi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 20 (Compiti dei Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.

Oltre alle attribuzioni rimesse al Consiglio da altri articoli del presente Statuto compete allo stesso senza possibilità di delega:

- a) elaborare le eventuali modifiche dello Statuto e promuovere l'approvazione da parte delle competenti autorità;
- b) determinare le condizioni generali di durata, misura del saggio di interesse e diritto di commissioni, garanzie e modalità per la concessione dei mutui;
- c) deliberare sull'emissione delle obbligazioni fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio di interesse;
- d) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche nella ipotesi in cui non sia da porre in relazione rispettivamente all'estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati nonché sulla sostituzione e rinuncia ai privilegi, pegni ed altre garanzie;
- e) deliberare sulle transazioni e sulle rinunce dei crediti;

- f) deliberare sull'acquisto e sulla alienazione di immobili nonché sull'assunzione e dimissione di partecipazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- g) approvare il Bilancio e la ripartizione degli utili;
- h) stabilire la misura delle diarie da corrispondere oltre le spese di viaggio al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che si rechino fuori della loro residenza in ragione della carica rivestita;
- i) nominare il Direttore Generale, uno o più Vice Direttori Generali ed il Personale Dirigente e determinarne il trattamento economico;
- l) stabilire l'organico del personale ed approvare il relativo regolamento ed il trattamento economico;
- m) disciplinare la concessione al personale dell'Istituto, per le esigenze di carattere straordinario, di prestiti con ritenuta sullo stipendio e di contributi assistenziali;
- n) istituire, quando ne ravvisi l'opportunità, su proposta del Presidente, per comprovate esigenze di carattere tecnico o giuridico-amministrativo, commissioni e comitati tecnici con funzioni esclusivamente consultive determinandone la composizione, i compiti, il funzionamento ed il compenso ai componenti.

Art. 21 (Deleghe al Comitato Esecutivo)

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i limiti di competenza entro i quali il Comitato Esecutivo delibera sulle operazioni di mutuo e sulla concessione dei contributi negli interessi.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto delle norme statutarie, delegare al Comitato Esecutivo proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.

Il Comitato Esecutivo potrà adottare in via d'urgenza anche provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che dovranno essere sottoposti per la ratifica al Consiglio stesso, alla prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta.

Art. 22 (Trattamento economico del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione competono le seguenti indennità di carica:

- un compenso annuo fisso;
- una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; per una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.

L'ammontare del compenso annuo e l'importo unitario delle medaglie di presenza sono fissati per il Presidente dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e per i Consiglieri dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 23 (Convocazioni)

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo sono convocati dal Presidente.

La convocazione viene fatta mediante invito contenente la indicazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, spedito almeno sei giorni prima della data fissata per la seduta.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato per telegramma, quarantotto ore prima della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola una volta al mese.

Il Presidente convoca, inoltre, i predetti Organi collegiali quando ne faccia richiesta, indicandone le ragioni e l'oggetto, almeno un quinto dei loro componenti, ovvero il Collegio dei Sindaci.

Art. 24 (Validità delle sedute e adozione delle deliberazioni)

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è richiesto l'intervento della metà più uno dei loro componenti ovvero l'intervento dei due terzi degli stessi per la trattazione degli affari di cui alla lettera a) del precedente art. 20.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti dei suddetti Organi collegiali che abbiano un interesse personale connesso alle questioni da trattare sono tenuti a palesarlo e ad astenersi in sede di votazione delle relative delibere.

Art. 25 (Segreteria degli Organi Collegiali)

Le funzioni di segretario degli Organi collegiali sono attribuite ad un Vice Direttore Generale o ad un Dirigente dell'Istituto, appositamente designato dal Presidente. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito a tutti gli effetti da altro Vice Direttore Generale o da un Dirigente all'uopo designato.

Il componente più giovane per età dei predetti Organi esercita le funzioni di Segretario, nel caso che gli stessi deliberino di tenere riservate le adunanze, o, nell'ambito di esse, la trattazione di determinati affari.

In tal caso vengono stabilite le modalità di conservazione e trasmissione riservata degli atti alle autorità competenti.

Il Segretario redige il verbale di ciascuna riunione, che, trascritto in appositi libri, è firmato dal Presidente e dall'estensore.

Art. 26 (Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, designati rispettivamente:

- due effettivi ed uno supplente, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- uno effettivo, dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- uno effettivo, dal C.O.N.I..

Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal membro effettivo designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I Sindaci durano in carica quattro anni.

I Sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice Civile.

I Sindaci uscenti possono essere confermati e rimangono in carica fino al subentro dei loro successori.

I Sindaci effettivi assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e sono convocati nei modi e nelle forme previsti per la convocazione dei loro componenti.

Ai Sindaci effettivi spetta un emolumento annuo fisso ed una medaglia di presenza nella misura fissata per i Consiglieri, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; per una stessa giornata non può esser corrisposta più di una medaglia di presenza.

L'ammontare del compenso annuo è fissato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 27 (Direttore Generale)

Il Direttore Generale è l'Organo preposto alla direzione dell'Istituto ed all'attuazione ed esecuzione di competenza delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo. Nell'esercizio di tale funzione, ha autonomia tecnica e decisionale per provvedere al conseguimento degli obiettivi stabiliti ed alla cura degli interessi dell'Istituto, secondo regole di efficienza, buon andamento e imparzialità del servizio.

In particolare spetta al Direttore Generale di:

- a) amministrare il personale secondo le norme stabilite;
- b) regolare e disciplinare i servizi disponendo di relativi accertamenti e controlli;
- c) sovrintendere al compimento, da parte degli uffici, della istruttoria sulle richieste dei mutui e prestiti, e disporre gli accertamenti relativi, riferendone agli Organi competenti;
- d) provvedere all'esecuzione delle operazioni in conformità delle deliberazioni dei competenti Organi e stipulare i relativi contratti nel caso previsto dall'art. 16, 4° comma;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione le rinunce e le cancellazioni ipotecarie;
- f) predisporre il Bilancio annuale di esercizio ed il Conto Profitti e Perdite e curarne la presentazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, non oltre il terzo mese che segue la sua chiusura con una relazione illustrativa;
- g) autorizzare le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

h) intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con voto consultivo.

In caso di assenza o impedimento il Direttore Generale è sostituito, a tutti gli effetti, da un Vice Direttore Generale all'uopo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 (Firma atti e comunicazioni)

Tutti gli atti di competenza della Direzione Generale, recanti impegni per l'Istituto di fronte a terzi, debbono recare la firma del Direttore Generale o del Vice Direttore Generale che lo sostituisce e di uno dei Dirigenti dell'Istituto, all'uopo autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

L'uso della firma e le modalità di utilizzo della stessa relativamente alle comunicazioni ed agli atti ordinari di corrispondenza, non impegnativi per l'Istituto, verrà disciplinato con apposito Regolamento dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Art. 29 (Bilancio)

L'esercizio annuale dell'Istituto si chiude il 31 dicembre.

Il Bilancio ed il Conto Profitti e Perdite, predisposti dal Direttore Generale ed accompagnati dalla sua relazione e da quelle del Collegio dei Sindaci, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 30 (Deposito dei Bilancio)

Il Bilancio ed il Conto Profitti e Perdite, unitamente alle relazioni del Direttore Generale e del Collegio dei Sindaci, sono depositati presso la sede dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione.

Art. 31 (Utili di Bilancio)

Dagli utili netti annuali è prelevata una quota non inferiore al 30% da assegnare alla "Riserva ordinaria". Viene quindi assegnato ai partecipanti un dividendo non superiore al 9% del capitale versato.

La rimanenza sarà destinata, secondo la ripartizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione:

- a) a fondi di riserva straordinari;
- b) al C.O.N.I. a riconoscimento di una commissione sul fondo di garanzia;
- c) ad aumento del dividendo ai partecipanti;
- d) ad un fondo da destinare a finalità culturali e sociali, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) ad un fondo avente lo scopo di finanziare i prestiti ed i contributi assistenziali al personale di cui alla lettera m) del precedente art. 20.

Nel caso in cui un esercizio si chiuda in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi sono destinati a reintegrare la perdita subita.

Art. 32 (Trasmissione Bilancio)

Il Bilancio, con l'elenco dei mutui annualmente concessi, è trasmesso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al cui stato di previsione, da presentarsi al Parlamento, deve essere allegato.

Art. 33 (Vigilanza)

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 10/2/81, n. 23.

Il Bilancio annuale, le situazioni periodiche dei conti ed ogni altro dato richiesto devono trasmettersi all'Organo di Vigilanza nei modi e nei termini da esso stabiliti.

Le deliberazioni degli Organi Amministrativi dell'Istituto previste dal presente Statuto possono avere esecuzione una volta perfezionato formalmente il relativo verbale ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 25.

Legge 24 dicembre 1957, n. 1295*

(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1958)

Modificata e integrata con legge 31 luglio 1959 n. 617, 29 dicembre 1966 n. 1277, 10 maggio 1973 n.278, 18 febbraio 1983 n.50, modificata dall'art. 34, terzo, quarto, quinto e sesto comma del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983 n. 131, modificata, dall'art. 3, secondo comma della legge 29 dicembre 1988 n. 555.

** (abrogata dall'art. 161, Dlgs. 1° settembre 1993, n.385, fatta eccezione per il 4° comma dell'art.2, il 7° comma dell'art.3 e l'art.5)*

ART. 1

E istituito l'Istituto per il Credito Sportivo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.

L'Istituto ha sede legale in Roma.

ART. 2

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), Ente fondatore;
- Banca Nazionale del Lavoro, Ente fondatore;
- Cassa Depositi e Prestiti;
- Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche;
- Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
- Monte dei Paschi di Siena;
- Istituto Bancario S. Paolo di Torino;
- Banco di Napoli;
- Banco di Sicilia;
- Banco di Sardegna;

b) da un fondo di garanzia di 2.500 milioni conferito dal C.O.N.I.;

c) dalla riserva ordinaria di cui all'art 13;

d) da eventuali riserve straordinarie.

Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a L 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.

Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Costituisce altresì elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 2% calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

ART. 3

L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia, sentito il parere tecnico del C.O.N.I., intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive.

Il credito viene esercitato altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore di: Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.; Società ed Associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal C.O.N.I.; Società ed Associazioni sportive affiliate ai predetti Enti di promozione sportiva, costituite, senza fine di lucro

aventi personalità giuridica; nonché a favore di ogni altro Ente morale che persegua in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente finalità ricreative e sportive senza fine di lucro.

I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge.

L'Istituto potrà concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fidejussoria da stabilirsi caso per caso dal Consiglio di Amministrazione ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forma di fidejussione previste da leggi regionali o offerte da Ente locale o pubblico, purché gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica.

Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sarà data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualità o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti o Istituti pubblici.

Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto può revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso.

Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà.

ART. 4

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

- a) con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'articolo 2;
- b) con eventuali anticipazioni degli Enti partecipanti;
- c) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a 30 volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'art. 2. Raggiunto il limite suddetto l'Istituto può chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del patrimonio determinato come sopra, da autorizzarsi con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

ART. 5

L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre Aziende di credito per le finalità della presente legge, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell' 1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art.6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.

Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento sarà ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso.

La concessione del contributo agli interessi può essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

ART. 6

Tanto i mutui di cui all'art. 3 quanto i contributi di cui all'art. 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti mutuatari siti nelle zone depresse carenti di impianti sportivi.

Ai fini della presente legge s'intendono depresse le zone nelle quali è autorizzata ad operare la Cassa per le Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il

Mezzogiorno), istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, nonché per le rimanenti regioni d'Italia, i Comuni ubicati in zone riconosciute depresse per disposizioni di leggi statali o regionali.

Per il finanziamento di impianti sportivi di base sarà destinata annualmente una quota di mezzi disponibili che nel suo ammontare non sia inferiore all'importo del versamento di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

ART. 7

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Direttore Generale.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, al quale spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, è composto:

- dal Presidente;
- dai tre membri designati rispettivamente dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, dal Ministro per il Tesoro e dal Ministro per le Finanze;
- da tre membri designati della Giunta Esecutiva del C.O.N.I.;
- da due membri designati dalla Banca Nazionale del Lavoro;
- da due membri designati dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- da un membro designato da ciascun altro partecipante purché la sua quota di partecipazione non sia inferiore a L. 2 miliardi.

Qualora vi siano partecipanti che abbiano singolarmente conferito quote inferiori al suddetto importo, essi avranno diritto a designare un loro rappresentante comune in seno al Consiglio per ogni due miliardi di lire di quote complessive di partecipazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il Turismo e Spettacolo di concerto con il Ministro del Tesoro, sentiti il C.O.N.I. ed il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

I Consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo di concerto con il Ministro per il Tesoro.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Consigliere designato dal Ministro per il Tesoro e da tre Consiglieri di Amministrazione dei quali uno scelto tra i tre Consiglieri nominati su designazione della Giunta Esecutiva del C.O.N.I., uno tra i Consiglieri designati dalla Cassa Depositi e Prestiti ed uno tra gli altri membri componenti il Consiglio.

I predetti tre membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Comitato Esecutivo delibera sulle operazioni di mutuo e sulla concessione dei contributi negli interessi, entro i limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Delibera, altresì, in via di urgenza anche provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica di esso, nonché su altri affari mandatigli dal Consiglio stesso.

Il Direttore Generale ha la responsabilità del funzionamento dell'Istituto e interviene, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

ART. 9

Il Collegio Sindacale dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e due Supplenti, nominati con decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, di concerto con il Ministro per il Tesoro, designati rispettivamente:

- uno effettivo ed uno supplente dal Ministro per il Tesoro;
- uno effettivo ed uno supplente dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo;
- uno effettivo dal Ministro per le Finanze;
- uno effettivo dalla Banca Nazionale del Lavoro;
- uno effettivo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il Collegio Sindacale è presieduto dal Sindaco effettivo designato dal Ministro per il Tesoro.

I Sindaci durano in carica per quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice Civile.

ART. 10

Il Bilancio annuale dell'Istituto si chiude il 31 dicembre ed è approvato, entro i quattro mesi successivi, dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

Il Bilancio dell'Istituto, con un elenco dei mutui concessi annualmente, deve essere allegato allo stato di previsione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, presentato al Parlamento.

ART. 12

L'attività e l'ordinamento dell'Istituto saranno regolati dallo statuto da predisporre dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi, sentito il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per le Finanze.

ART. 13

Gli utili netti di Bilancio saranno assegnati, per una quota non inferiore al 30 per cento, alla riserva ordinaria. Il residuo avrà la destinazione che verrà stabilita nello statuto.

ART. 14

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.

ART. 15

Le operazioni creditizie in carico alla Banca Nazionale del Lavoro per la "Gestione speciale per il credito sportivo" sono trasferite di diritto all'Istituto per il Credito Sportivo.

Sono altresì trasferiti all'Istituto stesso i diritti, i privilegi e le facoltà spettanti alla Banca Nazionale del Lavoro relativamente alle operazioni suddette.

I pubblici uffici sono autorizzati ad annotare, a richiesta della Banca Nazionale del Lavoro e dell'Istituto per il Credito Sportivo, il trasferimento a favore di questo delle garanzie costituite a favore della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alle operazioni di cui al precedente comma.

Le operazioni relative alla esecuzione del presente articolo sono esenti da ogni tributo.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo provvederà ad adeguare l'ordinamento dell'Istituto, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1957 n. 1295, alle norme della legge 18 febbraio 1983 n. 50 entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

ART. 17

Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al C.O.N.I., l'imposta unica, di cui alla legge 22 dicembre 1951 n. 1379 e successive modificazioni, è dovuta nella aliquota fissa del 24,80 per cento.

Alla copertura delle minori entrate derivanti all'erario ed al C.O.N.I. dalle precedenti disposizioni si provvede mediante incremento del prezzo delle poste di gioco da determinare, ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 587, entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Legge 24 dicembre 1966, n. 1262

*** (abrogata dall'art. 161, Dlgs. 1° settembre 1993, n. 385)**

Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni dell'Istituto per il Credito Sportivo, con sede in Roma.

Articolo Unico

Le obbligazioni emesse dall'Istituto per il Credito Sportivo, Ente di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono parificate ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiari. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonché gli Enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dell'Istituto per il Credito Sportivo.